



DI A E E

Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica ed Energetica

Bando n.21/2021
Repertorio n.71/2021
Protocollo n.882 del 12 luglio 2021

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA. DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA DI "SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA" SSD ING-IND/19

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/07/2021 con la quale è stato approvato il finanziamento di n. 1 borsa di studio junior per attività di ricerca "Ricerca di nuove correlazioni per scambio termico per steam generators a tubi dritti in reattori a fusione da implementare in RELAP5 mod3.3".

VISTO il progetto di - Progetto Giannetti ENEA 2018

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul suddetto progetto di ricerca;

VISTO il Regolamento per l'assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese;

DECRETA

ART.1

È indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio junior per attività di ricerca, della durata di 2 mesi finanziata sui fondi Progetto Giannetti ENEA 2018, per un importo pari a euro 1500,00 (millecinquecento euro).

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Fabio Giannetti

ART.2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso di: LM in Ingegneria Energetica (LM-30). Titoli preferenziali: Conoscenza base del codice RELAP5.

Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora compiuto 29 anni;

L'equivalenza è stabilita, anche riguardo ai titoli conseguiti all'estero e ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

ART.3

La selezione avviene per titoli. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in venticinquesimi, nel modo seguente:

- Fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;
- fino a 10 punti per ulteriori eventuali titoli (Titoli preferenziali: Conoscenza base del codice RELAP5).



Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART.4

L'importo della borsa di studio per attività di ricerca ammonta a € 1500,00 ed è erogato dal Dipartimento, in n. 2 tranches.

ART.5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli interessati, (Fac simile domanda) dovranno essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità entro e non oltre le ore 24.00 del 01 agosto 2021

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: diaee@pec.it
- al seguente indirizzo di posta elettronica: diaee@uniroma1.it

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nella domanda di partecipazione, i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica all'indirizzo di posta elettronica: diaee@pec.it. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica. Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti – specificando la data, il voto e le istituzioni che li hanno conferiti.

Ai sensi delle modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

ART.7

La Commissione, all'esito della procedura di selezione di cui all'art.6 del Regolamento, formula una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile,



è attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART.8

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura. I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati, nonché il codice etico di Ateneo. Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento. Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca. La borsa è incompatibile con: • altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista; • la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero; • assegni di ricerca; • rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente. • I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte. Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART.9

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca o dalla convenzione.

ART.10

Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

ART.11

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia. Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio



ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.

ART.12

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è la Dottoressa Claudia Pistis claudia.pistis@uniroma1.it

Roma, 12 Luglio 2021

Il Direttore Del Dipartimento

f.to Prof.ssa Maria Sabrina Sarto